



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto n° 188 del 04/12/2018

OGGETTO :

ACCORDO COSTITUTIVO DELL'UFFICIO DI AVVOCATURA UNICA PUBBLICA.
PROVVEDIMENTI.

Premesso che:

- la Provincia di Modena presentava nel mese di giugno 2015 in consiglio provinciale il progetto di avvocatura unica e con deliberazione di consiglio provinciale n. 56 del 13/7/2015 veniva approvato lo Schema di Convenzione per l'avvio del Progetto condiviso con i Comuni interessati;
- con comunicazione via Pec prot. 74394 del 4/8/2015 la Provincia di Modena procedeva ad informare l'Ordine professionale forense di Modena dell'avvio del progetto suddetto.

Dato atto che la Provincia di Modena e i Comuni di Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro Di Modena, Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano Sul Panaro, Montecreto, Polinago, Prignano Sulla Secchia, San Prospero, Savignano Sul Panaro, Sestola, Spilamberto, Vignola, Zocca hanno espresso la volontà di costituire un Ufficio comune ed associato per la gestione del contenzioso legale e delle relative attività di consulenza denominato Ufficio Unico di Avvocatura pubblica, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 267/90, della legge n. 244/2007, nonché dell'art 23 della L 247/2012.

Considerato che:

- le premesse normative alla base del progetto di creazione dell'ufficio avvocatura Unico si poggiano su quanto previsto dalla legge finanziaria n. 244/2008 all'art. 2 comma 12 laddove prevede che: << *Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.*>>
- la Legge Del Rio 56/2014 art. 1 comma 85 prevede un rinnovato quadro istituzionale ed organizzativo dell'ente Provincia al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni delle amministrazioni comunali;
- il legislatore regionale nel 2015 nell'ambito di una revisione dell'assetto istituzionale locale, all'art. 7 della L.R. Emilia Romagna 13/2015, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ha altresì affermato espressamente che: << *Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014 o, finalizzata all'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione*>>

del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni.>>.

Alla luce di tali disposizioni, gli Enti costituenti, con la precipua finalità di realizzare un contenimento della spesa pubblica e di maggiore efficienza dell'azione amministrativa hanno ritenuto di muoversi legittimamente nell'ambito di predetti presupposti normativi per creare una nuova struttura condivisa per la gestione del contenzioso in cui i legali addetti a tale Ufficio Unico si occupano esclusivamente degli affari contenziosi degli stessi enti aderenti.

Preso atto anche della sentenza del Consiglio di Stato n. 2731/2017 che ha portato chiarimenti e sancito in modo ufficiale la legittimità della creazione degli Uffici Avvocatura comuni, anche in relazione alla norma contenuta all'articolo 23 della Legge professionale forense in presenza di precise condizioni e presupposti.

Visto che da suddetta sentenza si evincono ulteriori condizioni di legittimità del progetto ed anche allo scopo di evitare problematiche di ordine deontologico agli avvocati dipendenti iscritti nell'elenco speciale, gli Enti costituenti ritengono necessario affermare i principi che sottendono il funzionamento dell'Ufficio, in particolare che:

- i Comuni e la Provincia di Modena assicurano la piena indipendenza ed autonomia ai Legali dell'Ufficio Avvocatura Unico nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale richiesta e svolta come da apposita regolamentazione che essi converranno con l'Ufficio Avvocatura medesimo;
- i Comuni e la Provincia di Modena confermano e ribadiscono che ai Legali dell'Ufficio Avvocatura Unico è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica degli Avvocati, nei confronti dei quali si impegnano fin da ora ad astenersi da ogni e qualsivoglia forma di intervento che possa eventualmente compromettere o anche soltanto indurre a dubitare della salvaguardia di tali valori.

Richiamata altresì la comunicazione trasmessa via pec all'Ordine Professionale forense di Modena in data 12/1/2018 prot. 1387, con la quale si è richiesto di prendere atto della costituzione dell'ufficio Avvocatura Unica per consentire senza interruzione dello ius postulandi, la continuazione dell'attività difensiva nei procedimenti giudiziari pendenti;

Ciò premesso, appare opportuno approvare lo schema di atto relativo alla costituzione e funzionamento dell'Ufficio Avvocatura Unico tra la Provincia di Modena ed i Comuni aderenti, per affermare la natura dell'Ufficio pubblico costituito e richiedere nuovamente al Consiglio dell'ordine forense di Modena la presa d'atto della creazione di tale Ufficio comune e la soppressione del precedente Ufficio Legale della Provincia di Modena.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in attuazione del Regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di approvare l'accordo relativo alla costituzione dell'Ufficio Avvocatura Unico come da schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per affermare la natura e le caratteristiche dell'Ufficio creato ex art. 30, legge 267/2000;

- 2) di provvedere anche con singoli accordi operativi alla disciplina di compensi, rimborsi e trasferte e delle modalità di funzionamento dell'Ufficio suddetto che saranno sottoscritti dai responsabili delegati;
- 3) di trasmettere il presente atto all'Ordine professionale forense di Modena al fine di aggiornare e/o modificare, per quanto di competenza, l'iscrizione all'albo speciale previsto dall'art. 23 della Legge Professionale forense in base alla creazione dell'ufficio pubblico di Avvocatura Unica, come già richiesto via pec in data 12/1/2018.

Il Presidente TOMEI GIAN DOMENICO

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li _____

CONVENZIONE COSTITUTIVA DELL' Ufficio Unico Avvocatura

Fra

PROVINCIA DI MODENA, CASTELFRANCO EMILIA, CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, CAVEZZO, CONCORDIA SULLA SECCHIA, FANANO, FINALE EMILIA, FIUMALBO, FORMIGINE, FRASSINORO, GUIGLIA, LAMA MOCOGNO, MARANELLO, MARANO SUL PANARO, MONTECRETO, POLINAGO, PRIGNANO SULLA SECCHIA, SAN PROSPERO, SAN POSSIDONIO, SAVIGNANO SUL PANARO, SESTOLA, SPILAMBERTO, VIGNOLA, ZOCCA

Premesso che con:

- deliberazione del Consiglio provinciale n. 64 del 18.7.2017 della Provincia di Modena;
- deliberazione del Consiglio comunale di Castelfranco Emilia n. 15 del 27.2.18;
- deliberazione del Consiglio comunale di Castelnuovo Rangone n. 43 del 24.7.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Castelvetro di Modena n. 88 del 21.12.2016;
- deliberazione del Consiglio comunale di Cavezzo n. 13 del 22.2.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Concordia sulla Secchia n. 45 del 14.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale Fanano n. 50 del 29.11.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Finale Emilia n. 185 del 28.11.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Fiumalbo n. 32 del 30.11.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Formigine n. 88 del 16.11.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Frassinoro n. 40 del 29.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Guiglia n. 1 del 15.2.18;
- deliberazione del Consiglio comunale di Lama Mocogno n. 17 del 28.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Maranello n. 60 del 19.9.17;

- deliberazione del Consiglio comunale di Marano sul Panaro n. 8 del 13.1.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Montecreto n. 20 del 26.7.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Polinago n. 30 del 28.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Prignano n. 64 del 18.12.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di San Prospero n. 40 del 31.7.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di San Possidonio n. 53 del 27.10.16;
- deliberazione del Consiglio comunale di Savignano n. 20 del 26.7.2017;
- deliberazione del Consiglio comunale di Sestola n. 35 del 29.11.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Spilamberto n. 67 del 25.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Vignola n. 47 del 27.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Zocca n. 81 del 19.12.16;

i Comuni sopra indicati hanno espresso la volontà di costituire un Ufficio comune ed associato per la gestione del contenzioso legale e delle relative attività di consulenza denominato **Ufficio Unico di Avvocatura pubblica**, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 267/90, della legge n. 244/2007, nonché dell'art 23 della L 247/2012, tenuto, altresì, conto delle indicazioni provenienti dalla sent. Consiglio di Stato n.2731/2017:

– che, pertanto, al fine sopraindicato, sottoscrivono la presente convenzione anche per disciplinare unitariamente ed autonomamente il funzionamento di tale Ufficio; ciò premesso, gli Enti costituenti, come sopra indicati,

CONVENGONO

Quanto segue:

Art. 1 COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA

L'ufficio Unico di Avvocatura pubblica è costituito **quale struttura nuova e comune e come frutto di reciproca cooperazione e contitolarità** dai Comuni aderenti alla presente convenzione, da implementarsi con personale distaccato dagli Enti partecipanti e con mezzi e strumenti conferiti dai Comuni stessi.

La Provincia di Modena che già dispone di personale munito di valido titolo di abilitazione professionale legale, lo conferisce a detto Ufficio Avvocatura Unico, in rapporto di servizio, distaccandolo con le modalità di legge e contrattuali.

Strumenti informatici e attrezzature d'ufficio necessari alla operatività dell'Ufficio Unico saranno via via forniti al bisogno dagli Enti aderenti alla presente convenzione.

L'Ufficio Unico avrà sede in Modena Viale Martiri della Libertà 34 nei locali messi a disposizione dall'Ente Provincia.

2) INDIPENDENZA e AUTONOMIA

Ai Legali distaccati all'interno dell'Ufficio Avvocatura Unica viene affidato, l'esercizio delle funzioni pubbliche di difesa e assistenza giudiziale, e di consulenza legale, **unicamente ed in via esclusiva**, a favore dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

I Comuni convenzionati assicurano la piena indipendenza ed autonomia ai Legali dell'Ufficio Avvocatura Unico nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale richiesta e svolta come da apposita regolamentazione che essi converranno con l'Ufficio Avvocatura medesimo.

I Comuni convenzionati confermano e ribadiscono che ai Legali dell'Ufficio Avvocatura Unico è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica degli Avvocati, nei confronti dei quali si impegnano fin da ora ad astenersi da ogni e qualsivoglia forma di intervento che possa eventualmente compromettere o anche soltanto indurre a dubitare della salvaguardia di tali valori.

E' vietato agli avvocati dell'Ufficio svolgere attività meramente amministrative.

Detti Legali, in quanto addetti stabilmente all'Ufficio Avvocatura Unica, dovranno essere iscritti, in tale loro veste, nell'apposito Albo Speciale dell'Ordine Avvocati di Modena; l'iscrizione in tale Albo costituisce presupposto necessario per la assunzione di responsabilità dell'Ufficio stesso da parte dell'Avvocato che, in qualità di Responsabile, eserciterà i suoi poteri in conformità con i principi della

legge professionale, designato quale responsabile, da parte dell'Avvocato responsabile

3) PERSONALE IN DOTAZIONE E DISTACCHI- SPESE DI FUNZIONAMENTO

I Comuni regoleranno tra di loro, con appositi atti, e nel rispetto delle norme contrattuali e di legge, le modalità di pagamento degli emolumenti del personale distaccato.

Allo stesso modo verranno regolate le modalità di assegnazione all'ufficio delle quote di partecipazione e di tutte le altre spese di funzionamento.

4) CONFERIMENTO DI INCARICHI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO

I Comuni convenzionati che intendano conferire incarichi di difesa e/o consulenza, a legali del libero Foro, dovranno assumere deliberazioni opportunamente motivate, di cui si assumeranno ogni responsabilità ai fini di eventuali responsabilità amministrative.

Gli stessi Comuni hanno facoltà di attingere ad un elenco, disponibile presso la Provincia di Modena, di avvocati del libero Foro che hanno manifestato interesse a prestare servizi legali anche a favore degli Enti pubblici, a cui richiedere i necessari preventivi per la selezione.

Qualora l'Ufficio Avvocatura Unica non sia in grado, per ragioni varie, non escluso il temporaneo sovraccarico di lavoro, di far fronte all'espletamento di specifici incarichi di difesa e/o di consulenza, potrà incaricare, con le modalità selettive di legge, un Legale del libero Foro.

5) REFERENTI

E' cura dei Comuni convenzionati individuare referenti che contribuiscano con chiarimenti, documenti, atti alla istruttoria delle pratiche sottoposte all'Ufficio Avvocatura Unico per conto del Comune convenzionato e interessato dal contenzioso o dalla consulenza.

6) ASPETTI ECONOMICO FINANZIARI

Con apposito regolamento tra i Comuni verranno specificamente disciplinati gli aspetti economico finanziari relativi al distacco del personale e al trattamento economico dei Legali.

Modena, 29 novembre 2018



Provincia
di Modena

Atto n. 188 del 04/12/2018

Oggetto: ACCORDO COSTITUTIVO DELL'UFFICIO DI
AVVOCATURA UNICA PUBBLICA. PROVVEDIMENTI.

Pagina 1 di 1

ATTO DEL PRESIDENTE

L'Atto del Presidente n. 188 del 04/12/2018 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 12/12/2018

L'incaricato alla pubblicazione
PIPINO ANGELA

Originale firmato digitalmente